



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**NOTIFICA POSTALE DIRETTA: L'AVVISO DI RICEVIMENTO FA PIENA PROVA, CONTESTABILE SOLO  
CON QUERELA DI FALSO**

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 1,  
Sentenza del 19/2/2026, dep. il 20.03.2026 n. 4734

**Composizione**

Giudice monocratico L. Caputo

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 154 NOTIFICA

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI  
REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL  
1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI -  
ISCRIZIONE A RUOLO - INTIMAZIONE DI PAGAMENTO  
- NOTIFICA - Notifica mediante invio diretto di raccomandata con  
avviso di ricevimento - Applicazione delle norme sulla consegna dei  
plichetti raccomandati - Questioni inerenti la riferibilità della firma al  
destinatario - Querela di falso - Necessità.

**Massima**

In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica dell'intimazione  
di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda  
parte, del d.P.R. n. 602/1973, mediante invio diretto, da parte del  
concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano  
applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non  
quelle della l. n. 890/1982, potendosi far valere solo a mezzo querela di  
falso le questioni circa la riferibilità della firma al destinatario  
della notifica.

**Rif. normativi**

l. n. 890/1982  
Art. 139 c.p.c.

*ufficiomassimariocpigt@finanze.it*  
*https://massimario.giustizia-tributaria.it*



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

Art. 149 c.p.c.

Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973

**Rif. Giurisprudenziali**

Cass. n. 4556 del 2020 (CONF.)

Cass. n. 9426 del 2020 (CONF.)

**Anno pubbl.**

2026